

## **CONVENZIONE ATTUATIVA**

**PER IL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE PRESSO GLI UFFICI POSTALI**

**TRA**

**Poste Italiane S.p.A.** - C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006 - con sede in Roma Viale Europa n. 190, in persona di Stefano Lizza, nato a Roma il 31/12/1965, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Territoriale Centro della Struttura di Mercato Business e Pubblica Amministrazione, ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione Attuativa ed avente i relativi poteri di firma (di seguito denominata "Poste");

**E**

**L' ASL 6 Sanluri** - C.F. 91009910927 P. IVA 02265950929 - con sede in Sanluri, Via Ungaretti 9, in persona di Giua Maria Maddalena, nato a Mandas 27/03/1955, nella sua qualità di Commissario straordinario, ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione Attuativa, ed avente i relativi poteri di firma (di seguito denominata "la ASL").

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

### **PREMESSO CHE**

1. in data 10 febbraio 2016 la Regione Autonoma Sardegna (di seguito denominata "la Regione") e Poste hanno sottoscritto l'Atto di Rinnovo della Convenzione Quadro (d'ora innanzi, la Convenzione) - alla quale la presente Convenzione Attuativa viene allegata sub 2 - volta, fra l'altro, a consentire che le ASL che si dimostrassero interessate, previa sottoscrizione della presente Convenzione Attuativa, possano accedere al servizio di Poste per il pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie specialistiche presso gli uffici postali
2. Poste, nel mese di Maggio 2014, ha esteso l'erogazione del servizio dagli uffici postali appartenenti alla rete Sportello Amico a tutti gli uffici postali presenti sul territorio della Regione Sardegna;
3. fra gli obiettivi della Convenzione c'è quello di consentire ai cittadini di usufruire, in aggiunta ai canali di pagamento/incasso già identificati, del suddetto servizio;
4. la ASL in aderenza a dette finalità, con specifica delibera n. ..., del ../../... - che si allega sub 5) alla presente Convenzione Attuativa - ha individuato come diretto interlocutore Poste;
5. le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione Attuativa (d'ora innanzi, la prima Convenzione Attuativa) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse e Allegati**

**1.1** Le premesse e gli allegati, di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale della prima Convenzione Attuativa ed hanno valore di patto.

**1.2** Si allegano alla prima Convenzione Attuativa:

Allegato 1 - Specifiche d'interfaccia;

Allegato 2 - Mandato con rappresentanza conferito dalla ASL ;

Allegato 3 – Modulo PosteGov Integrazione nuovo cliente Sportello Amico;

Allegato 4 - Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03;

Allegato 5 – Delibera della ASL n. .... del .....

### **Art. 2 - Oggetto**

**2.1** Con la sottoscrizione della prima Convenzione Attuativa, in base a quanto previsto nelle premesse e nella Convenzione, Poste svolge il servizio di pagamento, da parte dei cittadini utenti, dei ticket dovuti per le prestazioni sanitarie ed, eventualmente, se dovuta, dell'imposta di bollo (qualora la ASL provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale).

Le somme saranno incassate da Poste in nome e per conto della ASL, in virtù dell'apposito mandato allegato sub 2.

Il suddetto servizio verrà erogato attraverso la rete degli uffici postali c.d. "Sportello Amico" appositamente abilitati.

**2.2** Le Parti concordano che, per lo svolgimento di una parte delle attività relative al servizio oggetto della prima Convenzione Attuativa, Poste potrà avvalersi delle Società del Gruppo Poste Italiane, in ciò fin d'ora autorizzata dalla ASL .

### **Art. 3 - Attività delle Parti**

**3.1** Al fine della corretta erogazione del servizio oggetto della prima Convenzione Attuativa, e fermo quanto previsto nel successivo articolo 5, Poste provvede ad incassare, in nome e per conto della ASL , i ticket dovuti per le prestazioni sanitarie ed, eventualmente, se dovuta, dell'imposta di bollo (qualora la ASL provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale).

Poste provvede altresì all'esecuzione di alcune attività, propedeutiche e strumentali allo svolgimento del servizio.

In particolare, Poste:

- a. acquisisce tramite lettore ottico, come chiavi di ricerca, il codice fiscale del cittadino come riportato sulla tessera sanitaria di quest'ultimo consegnata allo sportello;
- b. effettua la stampa su modello cartaceo (c.d. pre-stampa) dei dati dell'operazione, così come proposti dal sistema informativo, ed in particolare dell'importo da pagare connesso al codice fiscale e la commissione di pagamento;
- c. raccoglie sul medesimo modello la firma del cittadino per l'accettazione dei dati ivi presenti;
- d. secondo quanto previsto nel primo capoverso dell'articolo 4 della Convenzione, incassa dal cittadino la commissione/corrispettivo di pagamento di propria spettanza, e – in nome e per conto della ASL) in virtù di apposito mandato con rappresentanza di cui all'Allegato 2 - il ticket della prestazione sanitaria, nonché l'eventuale imposta di bollo, qualora la ASL provveda all'assolvimento

dell'imposta in maniera virtuale; resta inteso tra le Parti che in tutti gli altri casi l'imposta di bollo, se dovuta, resterà a carico del cittadino, il quale provvederà all'apposizione della marca da bollo sul documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL;

- e. consegna al cittadino il documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL. La parte della somma inerente il ticket, e l'eventuale imposta di bollo, viene poi retrocessa alla ASL con versamento avente cadenza giornaliera rendicontato il giorno successivo a quello di incasso sul conto corrente identificato dall'IBAN ....., intestato alla ASL Così come previsto nel primo capoverso dell'articolo 4 della Convenzione, la parte della somma versata dal cittadino, inerente le commissioni per Poste e pari ad 1,30 Euro (esente da Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972) per ogni operazione, viene trattenuta da Poste a titolo di corrispettivo. Per tale corrispettivo, Poste rilascerà ricevuta fiscale integrata qualora il cittadino richieda l'emissione della fattura non oltre il momento del pagamento;
  - f. stampa il documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL (in copia singola) dove sono riportati, oltre agli elementi necessari richiesti dalla normativa, i seguenti dati identificativi:
    - 1. Dati Identificativi della ASL;
    - 2. Codice Fiscale del cittadino;
    - 3. Generalità del cittadino;
    - 4. Identificativo della prenotazione;
    - 5. Importo del ticket e dell'imposta di bollo qualora la ASL provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale.
  - g. stampa il timbro contabile afferente alla transazione ticket effettuata su apposito modulo bianco A5 in carta copiativa;
  - h. consegna al cittadino il documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL e la copia del modulo con il timbro contabile dell'operazione effettuata. Resta fin d'ora inteso che, considerato che Poste non conserva copia di tale documento consegnato al cittadino, qualora quest'ultimo dovesse perderne il possesso (per smarrimento, distruzione, ecc.), egli dovrà richiederlo alla ASL ; rendiconta alla ASL con cadenza mensile, il numero dei pagamenti effettuati tramite il canale uffici postali;
  - i. utilizza soluzioni informatiche certificate ai fini dell'erogazione dei servizi e della tutela della sicurezza delle informazioni gestite, della protezione da accessi esterni e dell'utilizzo conforme alla finalità oggetto della prima Convenzione Attuativa;
  - j. esegue ogni necessaria manutenzione sulle componenti applicative e sistemiche di propria competenza, necessarie per l'erogazione del servizio.
- 3.2** Ferme le attività di propria competenza di cui all'articolo 3.1, la effettuerà, inoltre, tutte le attività propedeutiche e necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della prima Convenzione Attuativa, tra le quali in particolare:
- mettere a disposizione di Poste le infrastrutture di connessione e gli adeguamenti hardware e software necessari allo scambio di informazioni fra le piattaforme applicative di Poste e i sistemi gestionali della ASL. In particolare, la ASL deve provvedere alla connessione ai sistemi applicativi necessari ad assicurare il servizio oggetto della prima Convenzione Attuativa e comunque ogni eventuale

ulteriore attività che consenta il dialogo, in maniera affidabile e sicura, tra i sistemi informatici di Poste e quelli della ASL ;

- rendere noto ai cittadini il nuovo, e alternativo rispetto a quelli attualmente a disposizione, canale per il pagamento dei ticket messo a disposizione da Poste, concordando con Poste un piano di comunicazione, da attivarsi entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, che preveda l'utilizzo di, almeno, i seguenti canali:
  - sito internet della ASL ;
  - tutti i presidi territoriali ai quali il cittadino può accedere per usufruire delle prestazioni sanitarie quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le casse della ASL ;
  - contact center telefonico.

**3.3** La ASL garantisce, inoltre, che:

- a) tutte le manutenzioni, ordinarie o straordinarie, sui propri sistemi e che hanno impatto sull'erogazione del servizio presso gli Uffici Postali, saranno iniziate e concluse al di fuori dell'orario di servizio degli stessi e quindi nella fascia oraria che va dalle 20:30 alle 07:00 del giorno successivo ovvero dalle 16:00 del sabato pomeriggio alle 07:00 del lunedì successivo;
- b) le date di inizio e di fine delle manutenzioni ordinarie o straordinarie verranno comunicate via e-mail al referente di Poste Italiane di cui al successivo Art. 9 almeno 5 giorni prima dell'effettiva esigenza indicando anche i tempi di interruzione del servizio;
- c) tutte le interruzioni di servizio per insorgere di situazioni anomale, sia di caduta di sistema che di rallentamento nei tempi di esecuzione del servizio, saranno tempestivamente comunicati al referente di Poste Italiane di cui al successivo Art. 9.

#### **Art. 4 – Durata e Recesso della prima Convenzione Attuativa**

**4.1** La prima Convenzione Attuativa sarà valida ed efficace dalla data di sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 1 (uno) anno solare dalla data di sottoscrizione della Convenzione, e fino al termine della durata della Convenzione.

La prima Convenzione Attuativa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi con almeno 30 giorni di anticipo, a mezzo raccomandata A/R, agli indirizzi indicati all'art. 9, solo nel caso in cui venisse rinnovata la Convenzione.

Resta inteso tra le Parti che i servizi oggetto della prima Convenzione Attuativa saranno attivati nei termini e secondo le modalità di cui agli allegati 1 e 3.

**4.2** Fermo quanto previsto nell'articolo 3.2 della Convenzione, ciascuna Parte potrà, senza oneri o corrispettivi, liberamente ed in ogni momento, recedere dalla prima Convenzione Attuativa, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R, agli indirizzi indicati nel seguente articolo 9, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

#### **Art. 5 - Responsabilità delle Parti**

Poste sarà responsabile nei confronti della ASL della corretta esecuzione del servizio di incasso reso.

Resta inteso fra le Parti che la ASL assume ogni e più ampia responsabilità in ordine agli obblighi, anche fiscali, relativi al servizio da essa reso e conseguenti al pagamento di ogni singolo ticket sanitario.

Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione del servizio oggetto della prima Convenzione Attuativa, purché dimostri che, nell'espletamento dei compiti, ha agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

Poste non sarà responsabile verso la ASL per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del servizio causati da qualsiasi circostanza a Poste non direttamente imputabile e/o dipendente dalla volontà di Poste. In particolare, Poste non potrà essere ritenuta responsabile qualora si verificano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni errate da parte della ASL dei dati necessari per l'esecuzione del servizio stesso; malfunzionamento dei terminali utilizzati dai sistemi informativi della ASL; interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dall'operatore di telecomunicazioni.

La ASL si impegna a manlevare e tenere indenne Poste da qualsiasi pretesa di qualunque soggetto terzo e/o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare dall'esecuzione della prima Convenzione Attuativa per fatti a Poste stessa non direttamente imputabili.

La Parte che, per caso fortuito o per cause di forza maggiore, non prevedibili ovvero ad essa non imputabili, abbia sospeso o interrotto l'esecuzione delle prestazioni previste nella prima Convenzione Attuativa, è obbligata a dare comunicazione all'altra Parte delle relative circostanze entro 36 ore dal verificarsi di queste ultime. Le Parti, valutate le motivazioni addotte, concorderanno le modalità e i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni.

Resta, infine, inteso tra le Parti che Poste sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui l'incompletezza / incongruenza dei dati riportati sui moduli di richiesta e sui documenti di riconoscimento non consenta l'erogazione del servizio oggetto della prima Convenzione Attuativa.

#### **Art. 6 - Informazioni**

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti, necessari ai fini dell'esecuzione della prima Convenzione Attuativa.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza**

Nell'ambito delle attività concernenti i dati personali oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste dalla prima Convenzione Attuativa, la ASL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nomina Poste e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati da Poste, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di cui alla prima Convenzione Attuativa.

In forza della prima Convenzione Attuativa e del relativo Atto di designazione che si allega sub 4, ("Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03") Poste, diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi

alla banca dati oggetto della prima Convenzione Attuativa e ne acquisisce le derivanti responsabilità secondo le modalità e le istruzioni di cui al medesimo Allegato che sottoscrive in segno di accettazione.

I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto della prima Convenzione Attuativa e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti assicurano, ciascuna per le rispettive competenze, il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare, per effetto della nomina, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del D. Lgs. n. 196/2003, e delle regole previste dal Disciplinare Tecnico sub all. B) al Codice per la Protezione dei Dati Personali al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale addetto alle rispettive strutture preposte alla esecuzione degli obblighi scaturenti dalla prima Convenzione Attuativa e dei connessi adempimenti normativi.

Le Parti si obbligano in forza della prima Convenzione Attuativa - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la propria attività - al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione della prima Convenzione Attuativa e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Fermo quanto sopra indicato, qualsiasi altra notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione di Poste che venisse a conoscenza della ASL in relazione ai servizi prestati nella prima Convenzione Attuativa, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere riprodotto, duplicato, asportato, diffuso o comunque comunicato a terzi neanche parzialmente, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

L'obbligo del presente articolo produrrà effetti, all'estinzione della prima Convenzione Attuativa, per un ulteriore periodo di anni due.

#### **Art. 8 - Comunicati al Pubblico**

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dalla prima Convenzione Attuativa se non con il consenso scritto dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove possibile, ciascuna Parte dovrà tempestivamente notificare all'altra Parte tale eventualità.

#### **Art. 9 - Responsabili e Comunicazioni**

Ciascuna Parte dovrà nominare un responsabile ("Responsabile Interno") alla gestione della prima Convenzione Attuativa, dandone comunicazione scritta all'altra

Parte entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione Attuativa.

Le sostituzioni del Responsabile Interno saranno comunicate per iscritto da una Parte all'altra.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere messe per iscritto ed inviate, con raccomandata a.r. o con fax, ai rispettivi Responsabili Interni, ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

- i) per Poste Italiane:  
MBPA Area territoriale Centro  
Via Brenta 18 09122 Cagliari
  
- ii) per la ASL 6 Sanluri  
Ufficio Affari Generali  
via Ungaretti 9 09025 Sanluri

Le Parti si obbligano reciprocamente ad informare tempestivamente, ed in forma scritta, l'altra Parte di eventuali modifiche relativamente alle informazioni di cui sopra, successive alla data di sottoscrizione della prima Convenzione Attuativa.

#### **Articolo 10 – Modifiche e Cessione**

**10.1** Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella prima Convenzione Attuativa e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

**10.2** La prima Convenzione Attuativa non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto fra le Parti.

#### **Articolo 11 – Risoluzione e Clausola risolutiva espressa**

**11.1** Fermo quanto previsto nell'articolo 9 della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole della prima Convenzione Attuativa, l'altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 20 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la prima Convenzione Attuativa si intenderà senz'altro risolta.

**11.2** La prima Convenzione Attuativa si risolverà altresì di diritto, ex articolo 1456 del codice civile – salvo sempre il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge – nei seguenti casi:

- violazione di quanto previsto nel secondo capoverso dell'articolo 3.2;
- grave violazione degli obblighi di protezione e di riservatezza di cui all'articolo 7;
- violazione degli obblighi di cui all'articolo 10.

#### **Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente**

**12.1** Le norme applicabili alla prima Convenzione Attuativa sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

**12.2** Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della prima Convenzione Attuativa e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via

esclusiva al Foro di Roma.

#### **Art. 13 - Rapporti tra le Parti**

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

Nessuna delle previsioni della prima Convenzione Attuativa deve essere interpretata come intesa a costituire una *partnership* o una *joint-venture*.

È escluso che una delle Parti possa, in virtù della prima Convenzione Attuativa, assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il suo preventivo consenso scritto.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

**14.1** Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso ad ognuna delle attività poste in essere in esecuzione della prima Convenzione Attuativa, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

**14.2** Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della prima Convenzione Attuativa dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la prima Convenzione Attuativa resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la prima Convenzione Attuativa e gli allegati nn. 1, 3 e 4, che rappresentano la sostanziale volontà delle Parti, sono stati in ogni loro parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della prima Convenzione Attuativa e degli allegati nn. 1, 3 e 4 sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione, per quanto concerne la prima Convenzione Attuativa e gli allegati nn. 1, 3 e 4, l'articolo 1341 del codice civile.

#### **Art. 15 - Clausola fiscale**

La prima Convenzione Attuativa, conclusa tramite scambio di corrispondenza commerciale, è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del DPR 642/1972.

#### **Art. 16 - Corrispettivi**

Così come disposto dalla Delibera allegata alla Convenzione sub 1, Poste, per l'esecuzione del servizio oggetto della prima Convenzione Attuativa, tratterrà dal cittadino una somma, a titolo di commissione/corrispettivo, pari a 1,30 € esente da Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972 per ogni pagamento ticket effettuato presso l'Ufficio Postale. Contestualmente al pagamento Poste rilascerà al cittadino ricevuta fiscale integrata qualora lo stesso richieda l'emissione della fattura. Nessun corrispettivo è posto a carico della ASL

Luogo \_\_\_\_\_

Per Poste Italiane SpA

.....

Per ASL 6 Sanluri

.....